



VD20 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2020

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Sondrio, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - anno 2020" risponde ai seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli *green oriented*;
 - promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*) progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente bando.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'elenco sotto riportato:
 - **Elenco 1:** utilizzo, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e nello specifico riferiti alle seguenti tecnologie:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, fog e quantum computing;
 - g) cyber security e business continuity;
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" e "Transizione 4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Bando.



- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) sistemi di e-commerce;
 - q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
 - r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - s) connettività a Banda Ultralarga.
- **Elenco 2:** utilizzo, di altre tecnologie digitali, purchè propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - b) sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - f) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
 - h) programmi di digital marketing.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente stanziata a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € **136.000**, interamente a carico della Camera di commercio di Sondrio.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher di un importo massimo di € **10.000,00**.
3. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.
4. La Camera di commercio di Sondrio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento e/o rifinanziare il bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (MPMI) come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locale produttiva² nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio e in regola con il pagamento del diritto annuale.

² Per sede o unità locale produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta un'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva.



2. Le imprese beneficiarie devono:

- essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.
- disporre di un indirizzo PEC valido e attivo³.
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
- non trovarsi in stato di difficoltà, al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.
- avere assolto gli obblighi contributivi in campo previdenziale ed assicurativo (certificati dal Durc) ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
- ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti⁴ che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di commercio.

3. I requisiti di cui ai punti da 1 a 2 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher. La Camera di commercio potrà concedere un breve termine, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, esclusivamente per la regolarizzazione della posizione ai fini del diritto annuale. La domanda di contributo si intenderà presentata nella data di regolarizzazione.

Articolo 5 – Caratteristiche dell’agevolazione

1. I voucher sono unitari e concessi all’impresa, la quale deve descrivere il progetto da realizzare e definire il valore unitario del voucher richiesto.
2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di voucher. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.
3. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda; in caso eventuale di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
4. Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate e ritenute ammissibili.

Investimento minimo(*)	Importo contributo massimo
Euro 5.000,00	euro 10.000,00

(*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza;*

5. L’intensità dell’agevolazione è pari al **70%** delle spese ammissibili.

Articolo 6 – Requisiti formali dei fornitori

³ Le imprese individuali e le società sono tenute a comunicare al Registro imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 5 del D.L. 179/2012 e s.m.i. e dell’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 e s.m.i.

⁴ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali



1. **I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari dello stesso bando in cui si presentano come fornitori** e non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁵

Articolo 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa relative ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 comma 2 del Bando:

- a) **Consulenza** erogata direttamente da un fornitore principale dei servizi tra quelli elencati al successivo articolo 10;
- b) **Formazione** erogata direttamente da un fornitore principale dei servizi tra quelli elencati al successivo articolo 10 o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), nel limite massimo del 30% del totale della spesa ammissibile;
- c) **Investimenti** in attrezzature tecnologiche nuove e programmi informatici⁶ necessari alla realizzazione dell'intervento e funzionali all'acquisizione delle tecnologie nel limite massimo del 50% del totale della spesa ammissibile.

1. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
2. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 del presente Bando, (Elenco 1 ed eventuale Elenco 2) si riferisce l'intervento e il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
3. **Tutte le spese devono essere sostenute a partire dall'8 giugno 2020 e fino al 180° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa dell'ammissione a contributo.**
4. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato all'art. 5. Non è previsto un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa⁷.
5. Il contributo è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.

⁵ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁶ Spese di acquisto e licenze d'uso.

⁷ Si evidenzia che il totale delle spese candidate ed ammissibili costituisce la base di riferimento, in sede di liquidazione, per l'eventuale decadenza totale o parziale e per la revoca del contributo.



6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Articolo 9 – Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato **SA 57021**.
2. In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.

Articolo 10 – Fornitori principali dei servizi

1. Ai fini del presente bando, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione, di cui al Piano Nazionale I4.0;
 - Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);



- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

Articolo 11 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema <http://webtelemaco.infocamere.it> - Servizi e-gov, **dalle ore 10.00 del 1° luglio 2020 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2020**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.
2. **L'invio** della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico, scaricabile dal sito internet camerale www.so.camcom.gov.it – sezione PID - pagina bando camerale, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, disponibili sul sito internet www.so.camcom.gov.it – sezione PID - pagina bando camerale, firmati digitalmente e composto di:
 - Modulo di domanda (firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante);
 - Modulo delega per l'invio; (dove applicabile);
 - Autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'articolo 10 relativamente agli "ulteriori fornitori", (dove applicabile, firmata digitalmente dal fornitore).
4. Il modulo di domanda contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
 - descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;



- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Bando;
 - previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni e a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
 - eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
 - ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da parte dei soggetti di cui all'articolo 10; non saranno ammessi auto preventivi).
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 12 – Valutazione delle domande

1. È prevista una **procedura a sportello valutativo**, di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; al raggiungimento del limite della disponibilità della dotazione finanziaria stanziata, sarà data comunicazione di "esaurimento delle risorse" attraverso il sito web della Camera di commercio e con ogni altro canale ritenuto opportuno; le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa, fino al raggiungimento di un importo complessivo di contributi richiesti pari al 50% della disponibilità assegnata al presente Bando. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e le stesse potranno accedere alla fase di istruttoria entro il limite delle risorse che si renderanno disponibili a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza o di rifinanziamento. All'esaurimento della lista d'attesa, la Camera di commercio, con provvedimento del Segretario Generale, procederà alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Le domande presentate dopo l'esaurimento della lista di attesa non saranno in alcun caso considerate.
2. Il Responsabile del procedimento effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande di agevolazione, finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;



- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.
- 3. Le richieste che superano l'istruttoria formale sono sottoposte alla verifica dell'attinenza dell'intervento rispetto agli ambiti tecnologici di cui all'art. 2 comma 2 del Bando e dei fornitori dei servizi di cui all'art. 10, effettuata dal Responsabile del procedimento.
- 4. Il Responsabile del procedimento effettua altresì la valutazione di merito relativa alla coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2 comma 2.
- 5. Il Responsabile del procedimento, all'esito delle valutazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, procede alla quantificazione delle spese ammissibili.
- 6. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
- 7. Al termine dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Segretario Generale della Camera di commercio approva la graduatoria delle imprese ammesse a contributo con quantificazione del contributo a ciascuna assegnato e delle spese ammissibili distinte per tipologia di cui al precedente art. 7 comma 1, l'elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito e l'elenco di quelle che non hanno superato la valutazione di merito. Le graduatorie sono pubblicate sul sito www.so.camcom.gov.it.

Articolo 13 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata ed ammessi a contributo e che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - d) ad avere sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
 - e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - g) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata (anche relativamente ai fornitori dei servizi) scrivendo all'indirizzo cciaa@so.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del voucher



1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 13 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da trasmettere alla PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di ammissione al contribuente.
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante, riepilogativa delle fatture e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria degli interventi realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b. relazione conclusiva delle attività realizzate con evidenza -in particolare- del collegamento tra gli interventi realizzati e l'utilizzo di almeno una delle tecnologie tra quelle previste dall'art. 2 e Report di assessment (Selfi4.0 e Zoom4.0) disponibili a questo link <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/>
 - c. copia delle fatture elettroniche in formato pdf ministeriale e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati e riportanti la dicitura "spesa sostenuta a valere sul bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2020";
 - d. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico quietanzato, riga estratto conto ecc.);
 - e. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo da parte degli addetti dell'impresa.
3. Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
 - i termini di consegna e la modalità di pagamento;
 - la coerenza delle spese con il progetto presentato in domanda.
4. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").
5. Non sono ammessi:
 - i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
 - qualsiasi forma di autofatturazione.
6. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente, alla PEC cciaa@so.legalmail.camcom.it entro 60 giorni dal termine delle attività⁸, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.
7. Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera della Camera di commercio, l'erogazione del contributo da parte della Camera di commercio è effettuata entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione online.

⁸Data dell'ultima fattura.



8. Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza dal contributo così come precisato all'articolo 14 del Bando.
9. Ai fini dell'erogazione del contributo la Camera di Commercio competente verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

Articolo 15 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi elencati all'art. 13;
 - b) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
 - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 16, per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 16;
 - h) nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-127)⁹.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, entro 30 giorni dalla richiesta e maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare tempestiva comunicazione all'indirizzo: cciaa@so.legalmail.camcom.it.

⁹ A decorrere dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme.



Articolo 17 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Motti (0342/527.206 – digit@so.camcom.it).

Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informarla sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 2 della legge n. 580/1993. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità e adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici e Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.



6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a), mediante la casella di posta franco.pozzoli@lom.camcom.it, con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Sondrio con sede legale in Via Piazzini 23, tel. 0342.527111, email sondrio.so.camcom.it, pec cciaa@so.legalmail.camcom.it, la quale ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Avv. Franco Pozzoli Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo e-mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it, pec: uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it.